



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 18/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 20 giugno 2013, n. 167

Diniego istanza di proroga della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche del 04.06.2008, n. 341: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ginosa (Ta) - Proponente: Ginosa New Energy s.r.l., Viale delle Imprese, 3 Zona P.I.P. - Montemesola (Ta).

L'anno 2013 addì 20 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con Determina Dirigenziale n. 341 del 04.06.2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 146 del 19.09.2008, il Dirigente del Settore Ecologia determinava di escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A. il progetto concernente la realizzazione di un parco eolico nel comune di Ginosa (Ta), in località "Lama di Pere", proposto dalla società Ginosa New Energy S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nello stesso provvedimento.

Con nota acquisita al prot. 9474 del 06.08.2009 del Servizio ecologia, la società proponente inviava gli elaborati del progetto definitivo, rimodulato e modificato in relazione al tracciato del cavidotto.

Il dirigente dell'Ufficio V.I.A. in riscontro alla nota prot. n. 9474/2009, con nota prot. 10965 del 22.09.2009, declinava responsabilità in ogni sede per le modifiche e/o varianti di qualunque natura e tipologia essendo già stato espresso parere di compatibilità ambientale con la sopra richiamata DD.

In fase di procedimento di Autorizzazione Unica la Società, a seguito dei pareri espressi dall'Autorità di Bacino della Puglia e dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, ha spontaneamente rinunciato all'installazione dell' AG 07 modificando di fatto il layout di progetto;

- con nota del 27.05.2011, acquisita al prot. n. 6620 del 20.06.2011 del Settore Ecologia, la società Ginosa New Energy S.r.l. richiedeva proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 04.06.2008 n. 341 relativo al progetto in oggetto, allegando alla stessa perizia giurata dei tecnici incaricati attestante che nulla è mutato relativamente a:

- perimetrazione dell'area interessata dagli aerogeneratori in zone soggette a vincoli o prescrizioni di natura urbanistica ed ambientale,
- costruzioni civili ed industriali nel raggio di 1,5 km intorno agli aerogeneratori;
- presenza di altri parchi eolici nel raggio di 5 km intorno agli aerogeneratori.

L'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS, alla luce dell'istruttoria condotta al fine di verificare i requisiti per la concessione della proroga, comunicava alla società Ginosa New Energy S.r.l., con nota prot. n. 5048 del 27.05.2013, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga formulata con nota prot. 6620/2011.

Con nota del 07.06.2013, acquisita al prot. n. 5991 del 18.06.2013, la società Ginosa New Energy S.r.l. inviava formale sollecito per il rilascio della proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 04.06.2008 n. 341.

Con nota del 11.06.2013, acquisita al prot. n. 5992 del 18.06.2013, la società Ginosa New Energy S.r.l. inviava le proprie osservazioni al preavviso di rigetto (nota prot. n. 5048/2013) dell'istanza di proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 04.06.2008 n. 341.

In merito alle osservazioni prodotte, la società rilevava che:

1. tutti gli edifici evidenziati nella cartografia allegata al preavviso di rigetto erano già presenti alla data della determinazione n. 341 del 04.06.2008, così come evidenziato nell'ortofoto volo 26.04.2004, reperibile dal sito del Ministero dell'Ambiente, ed allegata alle osservazioni prodotte dalla società;
2. la società aveva già spontaneamente rinunciato all'aerogeneratore G7;
3. tre dei quattro edifici segnalati nella documentazione cartografica allegata al preavviso di rigetto sono dei magazzini per ricovero mezzi agricoli (due sono fabbricati rurali con copertura in cemento amianto, il terzo è un locale singolo, 3mx3m, nessuno dei quali dotato di servizi igienici e dei requisiti dalle normative vigenti in materia di abitabilità sia per uso residenziale che industriale, mentre il quarto edificio è una civile abitazione, il cui proprietario è anche proprietario del terreno sul quale è prevista la installazione della turbina G5 e ha già sottoscritto il proprio consenso per tale installazione. Inoltre, la distanza del quarto edificio dalla turbina G5 è maggiore di quanto evidenziata dall'Ufficio VIA/VAS e comunque maggiore dei limiti di sicurezza previsti in caso di rottura accidentale di una pala;
4. l'ARPA Puglia a seguito di una lunga istruttoria consistente in richieste di approfondimenti, ha rilasciato parere positivo.

Dall'analisi delle controdeduzioni prodotte continuano a persistere tutte le criticità segnalate soprattutto sotto il profilo della sicurezza pubblica poiché [...] la prescrizione relativa alle distanze minime degli aerogeneratori dalle abitazioni risponde alla ratio di evitare pericoli di qualsiasi genere per l'uomo in caso di rottura accidentale delle pale, sicché il riferimento alle abitazioni e da interpretarsi con riguardo alla possibile presenza umana e non al dato burocratico-amministrativo dell'abitabilità o meno di un fabbricato (TAR Puglia - Bari, sentenza n. 1394/2012). Di conseguenza, non è escluso tale rischio dalla mera circostanza che i fabbricati di cui si è rilevata la prossimità agli aerogeneratori G2, G5, G6 e 07 siano adibiti a rimessa per gli attrezzi agricoli e non abbiano l'abitabilità.

Pertanto, alla luce di quanto su rappresentato, non sussistono i requisiti per la concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 341 del 04 giugno 2008.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5048 del 27/05/2013, allegata al presente provvedimento e da considerarsi parte integrante allo stesso, l'Ufficio ha notificato alla Società proponente gli esiti dell'istruttoria dell'istanza di proroga del provvedimento dirigenziale n. 341 del 04 giugno 2008, informando di essere in procinto di adottare formale diniego all'istanza;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Società proponente ha inviato nei termini previsti dalla normativa vigente le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del provvedimento finale in ordine all'istanza di proroga;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

PROGRAMMAZIONE, POLITICHE

ENERGETICHE, V.LA E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss.mm.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte,

- di esprimere diniego alla istanza di proroga del provvedimento di cui alla Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche 04 giugno 2008, n. 341: procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ginosa (TA) - Proponente: Ginosa New Energy S.r.l., Viale delle Imprese, 3 Zona P.I.P, 74020 Montemesola (TA)
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Ginosa, alla Provincia di Taranto, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto